

ANPA

**Dipartimento Ambiente, Prevenzione
Risanamento e Sistemi Informativi**

Settore Laboratorio di Acustica

**QUADERNO DI INFORMAZIONE
SULLA L.Q. 447/95 E SUI DECRETI ATTUATIVI**

Prefazione on. Valerio Calzolaio

Roma, ottobre 1998

INDICE

<i>Prefazione on. Valerio Calzolaio</i>	<i>pag.</i>
<i>Introduzione dott. Giovanni Damiani</i>	<i>pag.</i>
<i>Il Rumore e la sua storia</i>	<i>pag.</i>
<i>La Legge Quadro</i>	<i>pag.</i>
<i>competenze dello Stato</i>	<i>pag.</i>
<i>competenze delle Regioni</i>	<i>pag.</i>
<i>competenze delle Province</i>	<i>pag.</i>
<i>competenze dei Comuni</i>	<i>pag.</i>
ARPA	<i>pag.</i>
ANPA	<i>pag.</i>
<i>Enti gestori infrastrutture di trasporto</i>	<i>pag.</i>
<i>Esercenti di insediamenti produttivi</i>	<i>pag.</i>
<i>I provvedimenti emanati</i>	<i>pag.</i>
<i>DM 11/12/96</i>	<i>pag.</i>
<i>DPCM 18/09/97</i>	<i>pag.</i>
<i>DM 31/10/97</i>	<i>pag.</i>
<i>DPCM 14/11/97</i>	<i>pag.</i>
<i>DPCM 5/12/97</i>	<i>pag.</i>
<i>DPR 11/12/97</i>	<i>pag.</i>
<i>DM 16/03/98</i>	<i>pag.</i>
<i>DPCM 31/03/98</i>	<i>pag.</i>
<i>Bibliografia</i>	<i>pag.</i>

“Un fenomeno acustico non musicale”;

“Manifestazione acustica non caratterizzata da una frequenza determinata, tale cioè da non produrre un suono”;

“Fenomeno sonoro dovuto alla sovrapposizione di un numero indefinito di suoni elementari, in genere caratterizzato dal fatto di essere indesiderato e spesso fastidioso”.

Queste sono soltanto alcune delle più comuni definizioni del termine “rumore”.

Nel senso comune il suono è un “rumore gradevole”, il rumore è “un suono fastidioso, non desiderato.”

Dal punto di vista fisico la definizione esatta di rumore non è possibile perchè molti sono i fattori soggettivi che concorrono alla distinzione tra suono e rumore.

In sede scientifica il rumore è “un suono non caratterizzato da una frequenza determinata o da vibrazioni regolari”. Quindi tutto fa “rumore”, anche la natura: gli agenti atmosferici, l’acqua, la flora, la fauna, ecc..

In sede musicale il rumore è un suono inarmonico, utilizzabile per precise finalità espressive sonore.

Nel rumore vi sono dunque diverse caratteristiche/qualifiche: non ricercato, non voluto, artificiale e, nello stesso tempo, irregolare, trasgressivo, ma anche indispensabile, utile, a volte, per distinguere, contrastare, completare. Tutto questo rende difficile stabilire per legge limiti assoluti o fissare standard minimi; inoltre l’inquinamento può dipendere non solo da rumori, ma anche da suoni, da quelli che per qualcuno sono suoni e per qualcun’altro rumori, suoni che provocano

danni all'ambiente, suoni in tempi sbagliati e per questo la Legge si occupa di inquinamento acustico non di rumore.

La crescita del numero dei veicoli a motore, del traffico aereo, dell'urbanizzazione, ecc..., e la consapevolezza che continuando così, senza alcun intervento, il clima acustico avrebbe continuato a deteriorarsi, ha contribuito a far avvertire l'esigenza di una legge, pur nella consapevolezza che l'inquinamento non potrà diminuire con il proibizionismo o con la repressione, ma con il controllo finalizzato alla prevenzione e al risanamento e con l'educazione, a partire da quella scolastica volta a favorire un processo di crescita culturale. L'adozione della logica di "riduzione del rumore" e l'individuazione di precise competenze dei soggetti pubblici per la realizzazione di una politica acustica sono le maggiori novità della legge quadro 447/95.

Un po' di storia

La legge quadro 447/95 è il primo tentativo di realizzare una disciplina organica e sistematica della tutela dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno dall'inquinamento acustico.

Già il DPCM del 1 marzo 1991 aveva tentato, nell'attesa di una legge-quadro che riordinasse la materia, di realizzare una disciplina di carattere organico fissando per la prima volta i limiti di accettabilità dei livelli di rumore ed estendendoli a tutto il territorio nazionale. Fino ad allora la materia era stata regolata da norme frammentarie, eterogenee e di fonte diversa, non orientate, peraltro, ad ottenere un adeguato livello di tutela ambientale e della salute pubblica. Testimonianza di un passato fatto di norme frammentarie è l'utilizzo, ancora oggi, in via incidentale, di norme quali:

* l'art. 659 c.p. (tutela penalistica) "Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone". Due sono le ipotesi di reato: **la I^a** riguarda chi arreca disturbo con rumori che superano la normale tollerabilità e riguardano la generalità delle persone; **la II^a** riguarda chi esercita professioni o mestieri rumorosi violando prescrizioni e/o disposizioni. La norma non tutela in via primaria l'ambiente o la salute umana, ma l'ordine pubblico, la tranquillità pubblica e la quiete privata.

* l'art. 844 c.c. (tutela civilistica) "Immissioni". La tutela ambientale e sanitaria "del rumore" è stata affidata per lungo tempo alla disciplina dei rapporti di vicinato, in particolare all'art. 844 c.c., volta in via prioritaria a tutelare la proprietà fondiaria collegata alle attività produttive che in essa si svolgono. Lo scopo originario di questa norma era quello di difendere la proprietà da immissioni moleste (fumo, esalazioni, ed anche rumore) subordinando, all'inizio, l'interesse del singolo all'esigenza di promuovere lo sviluppo economico, ma il ricorso all'art. 32 della Costituzione (diritto alla salute) e all'art. 2043 (risarcimento del danno ingiusto) ha consentito di estenderne l'applicabilità pur continuando a guardare con un occhio di riguardo alle attività produttive: se un "rumore" viola il diritto alla salute, se supera cioè la "normale tollerabilità", deve essere fatto cessare e devono essere risarciti i danni subiti. La norma non definisce, però, **quando** la tollerabilità è **normale** nè quando **non lo è**, lasciandone così la determinazione alla discrezionalità del giudice; la giurisprudenza, dopo aver tentato varie strade, ha stabilito che il **rumore** supera la **normale tollerabilità** quando al livello medio del rumore di fondo si aggiunge **troppo** rumore (troppo = **più di tre decibel**);

** l'art. 66 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza, che prevede la sospensione dell'esercizio di professioni o mestieri rumorosi o incomodi nelle ore stabilite dai regolamenti locali o dalle ordinanze del sindaco.*

Numerosissime sono poi le disposizioni contenute in fonti di tutela sanitaria, igiene e sicurezza del lavoro, ecc.

E', dunque, soltanto con la legge quadro 447/95 che la tutela dall'inquinamento acustico può finalmente contare su una disciplina organica che attribuisce competenze agli organi dello Stato stabilendo le gerarchie dei loro interventi, fissandone i criteri e determinando i valori protetti. Ed è proprio in questo ambito - determinazione dei valori protetti - che viene introdotta una importante novità: non più solo tutela del bene salute ma anche tutela del bene ambiente.

Ne sono esempi:

- ◇ l'art. 2 comma 1 lettera a) che definisce l'inquinamento acustico "introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare, pericolo per la salute umana", ma anche "deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno"*;
- ◇ l'art. 6 comma 3 e l'art. 4 comma 1 lettera f) nei quali il "rilevante interesse paesaggistico-ambientale e turistico" del territorio comunale è requisito che consente ai comuni di individuare valori inferiori a quelli determinati dai decreti di attuazione previsti dalla Legge-Quadro;*
- ◇ l'art. 7 comma 2 lettera e) che comprende tra gli elementi costitutivi dei piani di risanamento "le eventuali misure cautelari a carattere di urgenza per la tutela dell'ambiente e della salute pubblica".*

E' importante sottolineare che i valori introdotti dalla Legge hanno il rango di principi fondamentali dello Stato e, pertanto, non derogabili.

Le Sanzioni

L'art. 10 fa salvo quanto previsto dall'art. 650 c.p.; tace, invece, sull'art. 659 c.p. applicato fino ad oggi. Il richiamo chiaro dell'art. 650 c.p., il silenzio, invece, sull'art. 659 c.p., il titolo stesso dell'art. 10 "sanzioni amministrative", la specifica previsione della destinazione del 70% delle somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni al finanziamento dei piani di risanamento comunali, sono tutti fattori nei quali si è ravvisata una inversione di tendenza: depenalizzazione del reato ambientale e, quindi, abrogazione implicita dell'art. 659 c.p.

Fortunatamente, un chiarimento su questo punto è arrivato dalla Corte di Cassazione (sentenza 1273/97 n. 2343) la quale esclude ogni tacita abrogazione dell'art. 659 c.p. perchè l'oggetto che questo tutela è diverso da quello tutelato dalla legge quadro 447/95. Nel primo caso il bene tutelato è la tranquillità pubblica: si vuole evitare che le occupazioni e il riposo delle persone possano venire disturbate con schiamazzi o rumori o con altre attività idonee a interferire nel normale svolgimento della vita privata di un numero indeterminato di persone.

Nel secondo caso, invece, la legge vuole tutelare la salute umana, come risulta dal combinato disposto dell'art. 1 c.1 e art. 2 c. 1 lett. a). Il rumore è considerato, quindi, sotto il profilo delle sue conseguenze sulla salute umana in considerazione dei danni, temporanei o permanenti, che lo stesso può produrre sia sul fisico che sulla psiche dell'uomo.

E' compito dell'interprete stabilire se la fattispecie sottoposta al suo esame può configurarsi come una violazione amministrativa conseguente all'inosservanza dei limiti imposti dalla legge quadro oppure come una lesione o messa in pericolo della quiete pubblica penalmente sanzionata.

Il ricorso all'art. 659 c.p. consente, quindi, un effettivo e completo controllo dell'inquinamento da rumore sotto tutti gli aspetti.

Se, invece, l'entrata in vigore della legge-quadro avesse effettivamente comportato la tacita abrogazione dell'articolo 659 c.p., si sarebbe raggiunto uno scopo diverso da quello che il legislatore sembra essersi prefisso, manifestando una maggiore attenzione al fenomeno.

La Legge Quadro

Di seguito è riportato un quadro semplificativo degli atti che Stato, Regioni ed Enti locali devono adottare in ottemperanza a quanto stabilito dalla Legge Quadro.

COMPETENZE DELLO STATO

- *Coordinamento dell'attività e la definizione della normativa tecnica generale per il collaudo, l'omologazione, la certificazione e la verifica periodica dei prodotti ai fini del contenimento e abbattimento del rumore*
- *Coordinamento dell'attività di ricerca, di sperimentazione tecnico-scientifica e dell'attività di raccolta, di elaborazione e di diffusione dei dati*
- *Adozione piani pluriennali per il contenimento delle emissioni sonore prodotte per lo svolgimento di servizi pubblici essenziali quali linee ferroviarie, metropolitane, autostrade e strade statali, entro i limiti stabiliti per ogni specifico sistema di trasporto, ferme restando le competenze delle regioni, province e comuni.*

- * *Determinazione valori limite di emissione, immissione, attenzione e qualità*
- * *Determinazione tecniche di rilevamento e misurazione dell'inquinamento acustico emesso dalle infrastrutture di trasporto*
- * *Determinazione requisiti acustici delle sorgenti sonore e dei requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti*
- * *Indicazione dei criteri per la progettazione, l'esecuzione e la ristrutturazione delle costruzioni edilizie e delle infrastrutture dei trasporti*
- * *Determinazione dei requisiti acustici dei sistemi di allarme anche antifurto con segnale acustico e dei sistemi di refrigerazione, nonché la disciplina della installazione, della manutenzione e dell'uso dei sistemi di allarme anche antifurto e anti-intrusione con segnale acustico installato su sorgenti mobili e fisse*
- * *Determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo*
- * *Determinazione dei criteri di misurazione del rumore emesso da imbarcazioni di qualsiasi natura e della relativa disciplina*
- * *Determinazione dei criteri di misurazione del rumore emesso dagli aeromobili e della relativa disciplina*
- * *Predisposizione di campagne di informazione del consumatore e di educazione scolastica*

I Decreti prevedono il concerto dei Ministeri interessati; il DPCM per la determinazione dei valori limite richiede anche il parere della Conferenza Stato-Regioni. Nel corso della sua elaborazione si è, però, deciso che i valori limite riferiti alle infrastrutture di trasporto fossero

determinati da atti specifici per ogni infrastruttura, estendendo necessariamente anche a questi atti il parere della Conferenza Stato-Regioni.

COMPETENZE DELLE REGIONI

Definiscono con legge:

- ◇ i criteri in base ai quali i comuni procedono alla classificazione del proprio territorio*
- ◇ i poteri sostitutivi in caso di inerzia o di conflitto dei comuni o enti competenti*
- ◇ le modalità, le scadenze e le sanzioni per l'obbligo di classificazione del territorio*
- ◇ le modalità di controllo del rispetto della normativa per la tutela dall'inquinamento acustico all'atto del rilascio delle concessioni edilizie relative a nuovi impianti e infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative, dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili e infrastrutture, dei provvedimenti di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive*
- ◇ le procedure e gli eventuali ulteriori criteri per la predisposizione e l'adozione dei piani di risanamento acustico da parte dei comuni*
- ◇ i criteri e le condizioni per l'individuazione da parte dei comuni di valori inferiori a quelli determinati con DPCM*
- ◇ le modalità di rilascio delle autorizzazioni comunali per lo svolgimento di attività temporanee, di manifestazioni in luogo*

pubblico o aperto al pubblico qualora comportino l'impiego di macchinari o di impianti rumorosi

- ◇ *le competenze delle province in materia di inquinamento acustico e organizzazione dei servizi di controllo nell'ambito del territorio regionale*
- ◇ *i criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico da parte dei titolari di progetti o di opere indicati all'art. 8 c.2*
- ◇ *la predisposizione del piano regionale triennale di intervento per la bonifica dall'inquinamento acustico.*

COMPETENZE DELLE PROVINCE

- ◇ *funzioni amministrative in materia di inquinamento acustico*
- ◇ *funzioni assegnate dalle leggi regionali*
- ◇ *funzioni di controllo e vigilanza per l'attuazione della L.Q. attraverso le strutture delle ARPA*

COMPETENZE DEI COMUNI

- ◇ *Classificazione del territorio comunale*
- ◇ *Coordinamento degli strumenti urbanistici adottati*
- ◇ *Adozione piani di risanamento acustico*
- ◇ *Controllo del rispetto della normativa per la tutela dall'inquinamento acustico all'atto del rilascio delle concessioni edilizie relative a impianti e infrastrutture adibite ad attività produttive, sportive, ricreative e a servizi commerciali polifunzionali nonché dei provvedimenti che abilitano alla loro utilizzazione e di quelli di autorizzazione o licenza all'esercizio di attività produttive*
- ◇ *Adozione di regolamenti per l'attuazione della disciplina statale e regionale*

- ◇ *Rilevazione e controllo delle emissioni sonore prodotte dai veicoli*
- ◇ *Controllo amministrativo sull'osservanza delle prescrizioni per il contenimento dell'inquinamento acustico prodotto dal traffico veicolare e sorgenti fisse; della disciplina relativa al rumore prodotto dall'uso di macchine rumorose e da attività all'aperto; della corrispondenza della documentazione di impatto acustico alla normativa vigente*
- ◇ *Autorizzazione per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo o mobile*
- ◇ *Adeguamento dei regolamenti locali di igiene e sanità o di polizia municipale prevedendo apposite norme contro l'inquinamento acustico*
- ◇ *Facoltà di individuare, in presenza di territori con rilevante interesse paesaggistico-ambientale, livelli di esposizione al rumore più bassi di quelli stabiliti con **DPCM***

ARPA

- ◇ *Controllo e vigilanza per l'attuazione della Legge Quadro in ambiti territoriali ricadenti nel territorio di più comuni compresi nella circoscrizione provinciale*

ANPA

- ◇ *Attività di ricerca, di sperimentazione tecnico-scientifica, attività di raccolta, di elaborazione e di diffusione dei dati, nell'ambito del coordinamento affidato al Ministero dell'Ambiente*

ENTI GESTORI INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO

◇ *Piano di contenimento e abbattimento del rumore*

ESERCENTI DI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

◇ *Entro 6 mesi dalla classificazione in zone del territorio comunale devono presentare, se necessario, un piano di risanamento acustico finalizzato al rispetto dei limiti.*

I PROVVEDIMENTI EMANATI

L'operatività della Legge Quadro è strettamente legata all'emanazione dei numerosi decreti previsti dalla stessa. Fortunatamente, anche se con un po' di ritardo rispetto alle scadenze previste, questo processo è ormai ben avviato. Infatti, importanti decreti, frutto del lavoro di Commissioni ad hoc istituite presso il Servizio Inquinamento Acustico, Atmosferico ed Industrie a Rischio (S.I.A.R.) del Ministero dell'Ambiente, attendono solo la firma del Presidente del Consiglio; altri il previsto "concerto". La fase più difficile del complesso procedimento di formazione del decreto, quella che riguarda l'aspetto sostanziale, ossia la predisposizione del testo, è nella maggior parte dei casi conclusa.

Di seguito sono riportate le informazioni relative ai decreti già emanati.

Decreto Ministero Ambiente 11/12/96

Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo - G.U. n. 52 del 4 marzo 1997

*Il Decreto definisce che per **impianto a ciclo produttivo continuo** si intende quell'impianto di cui non è possibile interrompere l'attività senza provocare danni all'impianto, pericolo di incidenti o alterazioni del prodotto o quello il cui esercizio continuo è necessario per garantire l'erogazione di un servizio pubblico essenziale, ma anche quell'impianto il cui esercizio è regolato da contratti nazionali collettivi di lavoro o norme di legge sulle 24 ore per cicli settimanali.*

*Il **criterio differenziale si applica** a quegli impianti a ciclo continuo esistenti (in esercizio, già autorizzato all'esercizio o che abbia già presentato domanda di autorizzazione all'esercizio alla data del 26/12/96), ubicati in zone non classificate industriali dal DPCM 1 marzo 1991 e che superano i valori assoluti di immissione. In questo caso i piani di risanamento devono essere finalizzati anche al rispetto dei valori limite differenziali. La mancata presentazione del piano di risanamento comporta l'adeguamento ai limiti fissati dalla suddivisione in classi del territorio comunale entro il termine previsto per la presentazione del piano stesso.*

Gli impianti che non superano i valori assoluti di immissione hanno l'onere di presentare al Comune la documentazione che certifica il rispetto delle norme in materia di rumore.

Per gli impianti a ciclo produttivo continuo, sempre in zona non industriale, che presentano richiesta di autorizzazione all'esercizio dopo l'entrata in vigore di questo decreto, l'applicazione del criterio differenziale è condizione per il rilascio della stessa.

La strumentazione e le modalità di misura sono rimaste quelle del DPCM 1991 fino al 17 marzo 1998, data in cui è entrato in vigore il decreto ministeriale sulle tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico previsto dall'art. 3 c. 1 lettera c) della legge quadro 447/95.

La violazione delle norme contenute nel Decreto è punita con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire 500 mila a 20 milioni, fatto salvo quanto previsto dall'art. 650 c.p.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18/9/97

Determinazione dei requisiti delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante - G.U. n. 233 del 6 ottobre 1997

Il Decreto stabilisce i limiti del livello di pressione sonora nei luoghi di intrattenimento danzante, ivi compresi circoli privati a ciò abilitati, o di pubblico spettacolo, in ambiente chiuso o aperto. Il gestore è obbligato al rispetto dei limiti previsti e a dotarsi di un sistema di registrazione in continuo conforme a quanto stabilito nell'allegato B del Decreto, nonché di un sistema di controllo automatico conforme a quanto stabilito nell'allegato C. La responsabilità del funzionamento e del mantenimento dell'efficienza di questi sistemi è del gestore, così pure l'obbligo di comunicare il guasto all'autorità di vigilanza (le ARPA) entro le 24 ore successive al verificarsi del fatto. Il Decreto prevede che entro 60 giorni dalla sua entrata in vigore - e cioè entro il 21 dicembre 1997 - i gestori si dotino della strumentazione indicata.

Per l'aspetto sanzionatorio ci si deve rifare all'art 10 c.3 della L.Q. 447/95, il quale prevede il pagamento di una somma da lire 500.000 a lire 20.000.000 per "la violazione e delle disposizioni

dettate in applicazione della stessa dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province e dai Comuni”

La pubblicazione del decreto ha fatto e fa discutere ancora molto perchè il campo di applicazione individuato dall'art. 1 sembra essere troppo ampio (circoli privati o di pubblico spettacolo in ambiente chiuso o aperto) a fronte delle difficoltà di carattere pratico ed economico legate all'installazione dei sistemi previsti. Forti contrasti provengono anche dai gestori delle discoteche che considerano troppo bassi i valori limite prescritti.

Il successivo DPCM del 20/12/97 ha prorogato di sei mesi l'entrata in vigore di questo decreto, per la parte relativa all'acquisto della strumentazione, a causa della difficoltà di reperire sul mercato le apparecchiature di registrazione e controllo con le caratteristiche tecniche richieste.

Decreto del Ministero dell'Ambiente 31/10/97

Metodologia di misura del rumore aeroportuale

G.U. n. 267 del 15 novembre 1997

Disciplinando i criteri di misura del rumore emesso dagli aeromobili, le procedure per l'adozione di misure di riduzione del rumore aeroportuale, quelle per la classificazione degli aeroporti in relazione al livello di inquinamento acustico e quelle per la definizione delle caratteristiche dei sistemi di monitoraggio, il Decreto si propone di contenere l'inquinamento acustico negli aeroporti civili e in quelli militari aperti al traffico civile.

E' compito delle Regioni disciplinare con legge le modalità per la presentazione della documentazione di impatto acustico (prevista dalla L.Q. 447/95 art. 8 c.2) per le aree in cui sono effettuati gli atterraggi ed i

decolli degli apparecchi utilizzati per il volo da diporto o sportivo e le aviosuperfici da realizzare dopo l'entrata in vigore del decreto.

Il decreto prevede un'eccezione alla sua applicazione per le attività aeree di emergenza, pubblica sicurezza e protezione civile.

Gli allegati A e B, che ne sono parte integrante, riguardano rispettivamente la procedura per la determinazione del valore del Livello di Valutazione del rumore Aeroportuale (LVA) e le procedure per l'esecuzione delle misure.

L'art. 4 istituisce due Commissioni assegnando a ciascuna compiti specifici da realizzare in tempi determinati; stabilisce che la presidenza di quella di cui al c.1 lettera a) e b) è affidata al Presidente dell'Ente nazionale per l'aviazione civile o suo delegato; la presidenza della Commissione di cui al c.1 lettera c) è affidata, invece, al Direttore del Servizio IAR del Ministero dell'Ambiente o suo delegato. Nello stesso articolo è specificamente indicata la composizione delle Commissioni in cui è sempre presente un rappresentante ANPA.

Terminati i lavori di queste Commissioni, l'Ente nazionale per l'aviazione civile ha 30 giorni di tempo per istituire una ulteriore Commissione a livello locale con il compito di definire, entro 3 mesi dall'insediamento, le procedure antirumore. La presidenza è affidata al Direttore della circoscrizione aeroportuale, i componenti sono espressamente indicati dal decreto e tra questi c'è un rappresentante ARPA.

Sulla base delle procedure antirumore adottate, nonché del piano regolatore aeroportuale, degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica vigenti, questa Commissione definisce, nell'intorno aeroportuale, i confini delle tre zone di rispetto - A, B, C - di cui il decreto indica i limiti per la rumorosità prodotta dalle attività aeroportuali e le

quali sono soggette a specifici vincoli urbanistici. La definizione delle zone deve essere adottata all'unanimità dalla Commissione.

I piani regolatori generali devono essere adeguati tenendo conto delle indicazioni del decreto relative alle zone di rispetto A, B e C.

Anche per le contravvenzioni a quanto stabilito da questo decreto si applica quanto previsto dall'art. 10 c.3 della Legge Quadro.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14/11/97

Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore

G.U. n. 280 del 1 dicembre 1997

In attuazione a quanto stabilito dalla Legge Quadro, il decreto determina i valori limite di emissione, immissione, di attenzione, di qualità e definisce le classi di destinazione d'uso del territorio sulla base delle quali i comuni devono effettuare la classificazione. Il decreto è più articolato rispetto al vecchio DPCM 1/3/91, infatti, oltre ai limiti di zona (limiti di immissione), definisce anche:

- i valori di attenzione (superati i quali diventa obbligatorio il piano di risanamento comunale),*
- i valori di qualità, cioè i limiti di zona cui si deve tendere con l'adozione del piano di risanamento,*
- i valori di emissione che ogni singola sorgente deve rispettare e il superamento dei quali comporta l'obbligo di attuare i provvedimenti di bonifica acustica.*

*Il decreto fissa, inoltre, a 5 dB durante il giorno e a 3 dB durante la notte il **valore limite differenziale**, cioè la differenza tra il livello del rumore ambientale (in presenza delle sorgenti disturbanti) e quello del rumore residuo (in assenza delle sorgenti). Questo valore non si applica, comunque, in tutti quei casi in cui il rumore misurato a finestre aperte sia inferiore, durante il giorno, a 50 dB(A) e durante la notte a 40 dB(A)*

e quello a finestre chiuse sia inferiore, per il giorno, a 35 dB(A) e, per la notte, a 25dB(A).

Il limite differenziale non si applica, inoltre, alle “aree esclusivamente industriali” nonchè per la rumorosità prodotta da:

- * infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime
- * attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali
- * servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5/12/97 Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici

G.U. n. 297 del 22 dicembre 1997

Il decreto classifica gli ambienti abitativi in 7 categorie e stabilisce per ognuna di esse i requisiti acustici passivi degli edifici, dei loro componenti (partizioni orizzontali e verticali: pareti esterne, interne, solai ...) e degli impianti tecnologici. Tra questi ultimi vi sono quelli a funzionamento discontinuo (ascensori, scarichi idraulici, bagni, servizi igienici, rubinetteria) e quelli a funzionamento continuo (riscaldamento, condizionamento, aerazione). Nell'allegato A, che è parte integrante del decreto, sono definite le grandezze cui fare riferimento per la sua applicazione. I limiti imposti per i parametri che caratterizzano la qualità acustica di un edificio, indicati nell'allegato A, sono decisamente restrittivi e dimostrano la volontà di perseguire un salto di qualità nella lotta contro il rumore che coinvolge anche i progettisti e i costruttori del settore dell'edilizia.

Decreto Presidente della Repubblica 11/12/1997 n. 496

Regolamento recante norme per la riduzione dell'inquinamento acustico prodotto dagli aeromobili civili G.U. n. 20 del 26 gennaio 1998

La legge quadro 447/95 dedica un'attenzione particolare alle infrastrutture di trasporto, una delle maggiori fonti di inquinamento da rumore, tanto da prevedere una regolamentazione specifica, con apposito DPR, per ogni tipologia di sorgente. Innanzitutto va chiarito che il DPR in oggetto riguarda solo il traffico civile e fissa le modalità per il contenimento e l'abbattimento del rumore prodotto dalle attività degli aeroporti civili o militari aperti al traffico civile.

Il mancato rispetto delle procedure antirumore è rilevato da un apposito sistema di monitoraggio, gestito dall'ente o società esercente l'aeroporto. La violazione è contestata dal direttore della circoscrizione aeroportuale all'esercente dell'aeromobile ed è lo stesso direttore ad effettuare la riscossione della relativa somma che va dalle 500 mila lire ai 20 milioni di lire.

I controlli sul funzionamento del sistema di monitoraggio sono effettuati periodicamente dall'ARPA competente per territorio che invia al Ministero dell'Ambiente - Servizio IAR - almeno ogni 6 mesi una relazione sull'attività di controllo effettuata nonché sulle tipologie ed entità delle infrazioni rilevate. A carico delle società e degli enti gestori degli aeroporti il decreto pone l'obbligo di predisporre e presentare al Comune interessato il piano di abbattimento e contenimento del rumore prodotto dalle attività aeroportuali in conformità con i criteri stabiliti dal Ministero dell'Ambiente nel decreto 31/10/97 sulla metodologia di misura del rumore aeroportuale. Tali piani dovranno essere recepiti dai Comuni nei propri piani di risanamento acustico.

L'Ente nazionale per l'aviazione civile, almeno ogni due anni, sottopone a verifica gli aeromobili in esercizio, per accertarne la rispondenza alla certificazione acustica di cui al decreto del Ministero dei Trasporti

3/12/83. La documentazione deve essere disponibile per eventuali controlli da parte delle ARPA e dell'Ente nazionale per l'aviazione civile. L'importante novità prevista dall'art. 5 e cioè il divieto di volo notturno, dalle ore 23 alle ore 6 locali, a partire dal mese di agosto 1998, non ha trovato ancora applicazione a causa di pronunce di sospensione TAR a seguito del ricorso da parte dei gestori di alcuni aeroporti e dei dubbi sollevati dall'Antitrust. La norma prevede, appunto, il divieto di volo notturno in tutti gli aeroporti ad eccezione di quelli intercontinentali di Milano Malpensa e di Roma Fiumicino e fatta eccezione per i servizi postali effettuati con aeromobili che soddisfano i requisiti acustici previsti dal cap. 3 dell'allegato 16 alla Convenzione di Chicago del 7/12/44 relativa all'aviazione civile internazionale. L'agibilità degli aeroporti deve comunque essere consentita per effettuare voli di Stato, sanitari e di emergenza.

Non mancano le deroghe che possono essere concesse dall'Ente nazionale per l'aviazione civile, d'intesa con le Regioni e dopo aver sentito il Ministero dell'Ambiente, soltanto se:

- i voli notturni sono effettuati con aeromobili che soddisfano i requisiti di cui al cap. 3 della già citata Convenzione.*
- se il valore L_{van} previsto nel D. M. Ambiente 31/10/97 non supera il valore 60dB(A) in corrispondenza degli edifici posti nella zona A di cui al decreto stesso.*

Decreto Ministero dell'Ambiente 16/03/98

Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico - G.U. n. 76 dell' 1 aprile 1998

Il decreto, emanato in ottemperanza al disposto dell'art. 3 comma 1, lettera c) della legge quadro sull'inquinamento acustico, individua le specifiche che devono essere soddisfatte dal sistema di misura e le relative norme di riferimento; quando e come la strumentazione deve essere calibrata e quale è il requisito tecnico che rende valida una misura fonometrica; obbliga gli strumenti alla certificazione di taratura e al loro controllo ogni due anni presso laboratori accreditati ai sensi della legge 223/91.

I criteri e le modalità di esecuzione delle misure sono minuziosamente regolate nell'allegato B, ad eccezione di quelli relativi al rumore stradale e ferroviario cui è dedicato l'allegato C.

Nell'allegato D sono, invece, previsti gli elementi necessari affinché il rapporto contenente i dati relativi alle misure sia valido.

E' indubbio il valore positivo di questo decreto che spinge verso una maggiore professionalità degli operatori, e fornisce anche utili elementi di verifica per chi giudica.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 /03/98

Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l'esercizio dell'attività del tecnico competente in acustica, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b) e dell'art. 2, commi 6, 7 e 8, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" - G.U. n. 120 del 26 maggio 1998

Questo decreto chiarisce finalmente i molteplici dubbi legati alla figura del tecnico competente, professionalità nuova creata dalla legge quadro.

Innanzitutto bisogna presentare una domanda all'assessorato all'ambiente della regione in cui si è residenti. Le modalità di presentazione delle domande sono indicate dalle regioni stesse, e saranno queste ultime a rilasciare l'attestato di riconoscimento.

I requisiti richiesti dalla legge quadro sono:

- possesso del diploma di scuola media superiore ad indirizzo tecnico più quattro anni di attività non occasionale nel campo dell'acustica ambientale;

- possesso del diploma universitario o di laurea ad indirizzo scientifico più due anni di attività non occasionale nel campo dell'acustica ambientale.

Il decreto chiarisce che tra i diplomi ad indirizzo tecnico è compreso quello di maturità scientifica; mentre tra i diplomi universitari o di laurea ad indirizzo scientifico sono compresi quelli in ingegneria ed architettura. Inoltre, la non occasionalità, secondo il DPCM, deve essere valutata tenendo conto della durata e della rilevanza delle prestazioni relative ad ogni anno e per "campo dell'acustica ambientale" si intende, in via indicativa, l'aver svolto prestazioni relative a misure in ambiente esterno ed abitativo con valutazioni sulla conformità dei valori riscontrati ai limiti di legge ed eventuali progetti di bonifica, oppure aver redatto proposte di zonizzazione acustica oppure piani di risanamento.

Coloro che all'entrata in vigore della legge-quadro 447/95 svolgevano già presso strutture pubbliche territoriali attività nel campo dell'acustica ambientale, essendo in possesso di un qualsiasi diploma di scuola media superiore, possono continuare ad operare però soltanto nell'ambito però di tali strutture; per l'esercizio dell'attività professionale al di fuori dei compiti di istituto deve essere rispettato il possesso dei requisiti già illustrati..

Il DPCM si preoccupa anche della formazione: per il compimento del periodo di 2 o 4 anni di attività non occasionale nel campo dell'acustica, previsti dalla legge per il riconoscimento della qualifica di tecnico competente, è riconosciuta l'attività svolta dall'interessato in

collaborazione con chi è già tecnico competente o con chi è alle dipendenze delle strutture pubbliche territoriali che svolgono attività in campo ambientale.

Al computo degli anni di attività concorrono le prestazioni effettuate dal 30 dicembre 1995 alla data di pubblicazione del DPCM.

*Indice della rilevanza che il problema dell'inquinamento acustico va assumendo è il fatto che esso trova spazio anche al di fuori della legislazione cosiddetta di settore: La **Legge Finanziaria 1998** lo richiama in ben due articoli:*

- ***l'art. 1** prevede la detrazione dell'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche di un importo pari al 41 per cento delle spese sostenute per una serie di interventi di recupero del patrimonio edilizio, e tra questi quelli finalizzati al contenimento dell'inquinamento acustico;*
- ***l'art. 18** istituisce, invece, un'imposta erariale regionale sulle emissioni sonore in aggiunta ai diritti di approdo e partenza già previsti. Entro il 1 gennaio 1999 con DPR deve essere emanato il regolamento riguardante le modalità di accertamento, la riscossione ed il versamento di questa imposta; nello stesso decreto deve essere indicata la misura dell'aliquota, proporzionata alla rumorosità degli aeromobili, secondo le norme internazionali di certificazione acustica.*

I proventi saranno assegnati agli assessorati regionali; gli stessi assessorati stabiliranno le modalità con cui destinare le somme sia alle amministrazioni che ai residenti nelle zone limitrofe agli aeroporti in forma di sovvenzione e di indennizzo.

Bibliografia

Abbassiamo il volume. Leggi sul rumore e politica acustica

On. Valerio Calzolaio
Ed. Lega delle Autonomie Locali Marche, 1996

Le nuove norme sull'inquinamento acustico
Ada Lucia De Cesaris, Maria Beria d'Argentina
Ed. Il Sole24ore Pirola, 1996

Rivista Ambiente n. 6, giugno 1996

Linee guida per l'elaborazione dei piani comunali di risanamento acustico
ANPA - Dipartimento Stato Ambiente, Prevenzione, Risanamento e Sistemi Informativi
Serie Linee guida 1, 1988

Diritto all'ambiente. Come combattere le violazioni ambientali usando le leggi e le istituzioni
Maurizio Santoloci
Edizioni Ambiente, 1997